

Prot. n. 66 LC/lc

Torino, 4 dicembre 2012

Anno 2012 circ. n. 41

Agli Associati

Loro sedi

Oggetto: regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000. Sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 22 giugno 2011, n. 13642. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 102/E del 26 novembre 2012.

Con la risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha finalmente provveduto a fornire chiarimenti, come auspicato dall'Associazione scrivente nella circolare n. 35/2011, in merito all'applicazione della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 22 giugno 2011, n. 13642. Questa, si ricorda, aveva chiarito il trattamento tributario da applicarsi alle prestazioni erogate in forma capitale da parte di un fondo di previdenza complementare ad un "vecchio iscritto", precisando che:

- a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata, di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del t.u.i.r., solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482;
- b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, si applica interamente il regime di tassazione separata, di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del t.u.i.r..

L'intervento dell'Amministrazione Finanziaria era particolarmente atteso, posto che la sentenza si poneva in contrasto con quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 70/2007), secondo cui per i "vecchi iscritti" la prestazione in capitale relativa al montante maturato fino al 31 dicembre 2000, ove non corrisposta in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, è integralmente tassata con l'applicazione dell'aliquota prevista per il TFR.

Nel rispondere all'interpello presentato da un fondo pensione, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle regole di tassazione dei cc.dd. "vecchi iscritti", ricordando che ad essi si applicano vari regimi fiscali. In dettaglio:

- al montante maturato fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 124/1993 (cfr. circolari nn. 14/1987 e 235/1998);
- al montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006, si applicano le disposizioni del d.l. n. 47/2000 (cfr. circolari nn. 29/E/2001 e 78/E/2001);
- al montante maturato dal 1° gennaio 2007, si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 252/2005 (cfr. circolare n. 70/E/2007).

Così ricostruito il sistema applicabile, l’Agenzia delle Entrate fa proprio il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui *“qualora un Fondo pensione corrisponda una prestazione in forma di capitale a un “vecchio iscritto”, il trattamento fiscale è indifferente alla natura della gestione sottostante (assicurativa o finanziaria), dovendo le somme erogate essere comunque assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,5 per cento di cui al citato art. 6 della L. n. 482 del 1985, per la quota relativa al rendimento finanziario, e all’aliquota del TFR per quella corrispondente ai contributi versati”* (così testualmente lo riassume l’Agenzia)¹.

Sulla base di siffatte premesse, l’Agenzia delle Entrate ritiene che *“per le prestazioni integrative relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 erogate, in forma di capitale, da fondi di previdenza complementare ai “vecchi iscritti” (iscritti, cioè, a forme pensionistiche complementari già alla data del 28 aprile 1993), può essere riconosciuta l’applicazione della ritenuta nella misura del 12,50 per cento limitatamente alla quota che, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal Fondo, risulti essere costituita dal “rendimento netto” inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma “imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo” (cfr. sentenza citata). In altri termini, la ritenuta nella misura del 12,50 per cento trova applicazione sugli importi corrisposti dal Fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul mercato finanziario, da parte dello stesso Fondo, del capitale accantonato e ne costituiscono il rendimento, in quanto solo tali somme sono assimilabili, anche sotto il profilo fiscale, ai redditi di capitale”*.

L’Agenzia delle Entrate si allinea, quindi, alla Corte di Cassazione, richiedendo, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 in favore di “vecchi iscritti”, l’applicazione del regime di tassazione separata di cui agli allora vigenti artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del t.u.i.r., solo per quanto riguarda la “sorte capitale”; mentre per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 va applicata la ritenuta a titolo di imposta del 12,50%. Si noti, tuttavia, che l’applicazione della ritenuta del 12,50% sulla parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 richiede un accertamento di fatto, da effettuarsi caso per caso: occorre, infatti, verificare la sussistenza, all’epoca di maturazione dei predetti rendimenti, di un sistema di gestione del fondo che prevedesse l’erogazione agli iscritti di

¹ La Cassazione così aveva statuito: *“In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6”*.

prestazioni il cui ammontare risultasse dall'investimento finanziario dei contributi (circostanza che, ad esempio, deve escludersi nei fondi a prestazione definita operanti secondo logiche di ripartizione o per quei rendimenti che derivano da diverse modalità di investimento del fondo pensione, ad esempio immobiliari). Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate, il Fondo istante operava in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale e i rendimenti derivavano esclusivamente dall'investimento del fondo in mercati finanziari e dagli interessi maturati sui conti correnti bancari. Conseguentemente, l'Agenzia ha ritenuto applicabile la ritenuta del 12,50% sulla componente della prestazione in capitale corrispondente ai rendimenti derivanti dalle richiamate gestioni.

Si deve procedere all'indicata verifica in sede di liquidazione della prestazione in forma di capitale. Dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria nella risoluzione in commento, nulla osta a che la verifica medesima e la conseguente applicazione della tassazione, sia effettuata non solo in sede di erogazione della prestazione finale pensionistica, ma anche in sede di erogazioni di eventuali anticipazioni o riscatti.

La necessità di questo approccio casistico è sottolineata dallo stesso Ufficio per l'ipotesi di trasferimento di posizione previdenziale: allorché il fondo pensione che eroga la prestazione in capitale non è il medesimo presso cui è maturato il montante formatosi fino al 31 dicembre 2000, occorre che il fondo di destinazione, per poter applicare la ritenuta del 12,50%, ottenga apposita certificazione rilasciata dal fondo di provenienza che attesti, per l'appunto, che i rendimenti maturati sulla posizione previdenziale fino al 31 dicembre 2000 derivano dalla gestione del capitale sul mercato finanziario.

Per quanto riguarda il versamento della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% da parte dei fondi pensione, l'Amministrazione Finanziaria conferma la soluzione, già proposta con la richiamata circolare associativa n. 35/2011, di utilizzare il codice tributo 1680 relativo a "ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita".

Da ultimo, la risoluzione precisa che i contribuenti cui sia già stata liquidata la prestazione in capitale, senza applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, bensì con applicazione dell'aliquota del Tfr sull'intero montante imponibile maturato fino al 31 dicembre 2000, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38, del d.P.R. n. 602/1973, allegando le certificazioni del fondo pensione che ha provveduto alla liquidazione, da cui risulti l'ammontare dei redditi imputabili alla gestione finanziaria. E' correttamente confermata la legittimazione del sostituito a presentare l'istanza di rimborso. In alternativa, per le prestazioni in capitale erogate nel 2011, può essere lo stesso fondo pensione a riconoscere la minor tassazione ai beneficiari delle prestazioni, recuperando le maggiori imposte versate tramite la presentazione di un modello 770 integrativo.

La scrivente Associazione è ovviamente a disposizione degli Associati, che ne facciano richiesta, per fornire *fac simile* di istanza di rimborso, nonché di "attestazione" del fondo pensione nel caso di trasferimento della posizione previdenziale.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Sergio Corbello)